

- 2) se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell'ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 19 aprile 2013 — František Ryneš/Úřad pro ochranu osobních údajů**

(Causa C-212/13)

(2013/C 207/19)

Lingua processuale: il ceco

**Giudice del rinvio**

Nejvyšší správní soud

**Parti**

Ricorrente: František Ryneš

Resistente: Úřad pro ochranu osobních údajů

**Questioni pregiudiziali**

Se il fatto di tenere in funzione un sistema di videocamera installato su un'abitazione familiare allo scopo di proteggere la proprietà, la salute e la vita dei proprietari possa essere classificato come trattamento di dati personali «effettuato da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE<sup>(1)</sup>, sebbene detto sistema riprenda anche spazi pubblici.

<sup>(1)</sup> GU L 281, pag. 31.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 aprile 2013 — Impresa Pizzarotti & C. Spa/Comune di Bari**

(Causa C-213/13)

(2013/C 207/20)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: Impresa Pizzarotti & C. Spa

Convenuto: Comune di Bari

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se lo stipulando contratto di locazione di cosa futura, anche sotto la forma ultima suggerita di atto di impegno a locare equivalga ad un appalto di lavori, sia pure con alcuni elementi caratteristici del contratto di locazione e, quindi, non possa essere compreso fra i contratti esclusi dall'applicazione della disciplina di evidenza pubblica secondo l'art. 16 della direttiva 2004/18/CE<sup>(1)</sup>;
- 2) Se, in caso di pronunciamento positivo sul primo quesito, possa il giudice nazionale e, segnatamente, codesto Giudice remittente, ritenere inefficace il giudicato eventualmente formatosi sulla vicenda in oggetto, e descritto in parte narrativa, in quanto abbia consentito la sussistenza di una situazione giuridica contrastante con il diritto comunitario degli appalti pubblici e se sia quindi possibile eseguire un giudicato in contrasto con il diritto comunitario.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trento (Italia) il 25 aprile 2013 — Teresa Mascellani/Ministero della Giustizia**

(Causa C-221/13)

(2013/C 207/21)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Trento

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: Teresa Mascellani

Convenuto: Ministero della Giustizia

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la clausola n. 5, punto n. 2, dell'accordo recepito dalla direttiva 97/81/CE<sup>(1)</sup> (laddove essa dispone che «il rifiuto di un lavoratore di essere trasferito da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale, o viceversa, non dovrebbe, in quanto tale, costituire motivo valido per il licenziamento,